

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA)

Decreto n. 26014 del 3 gennaio 2005

Declassificazione di porzioni di terreno equipollenti a porzioni stradali, Fg. 23 mappali n. 420 e 421, mq. 230. D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285; D.Lgs 10 settembre 1993 n. 360; L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 94 - comma 2° (classificazione e declassificazione amministrativa delle strade).

Il Responsabile dell' area tecnica

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs 30.04.1992 n. 285, così come modificato dall'art. 1 del D.lgs 10.09.1993 n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visto il D.lgs 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni

e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 13.04.2001 n. 11 ed in particolare l'art. 94, comma 2°, della stessa che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione della rete viaria di propria competenza;

Vista la deliberazione n. 2042 del 03.08.2001 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopradette funzioni delegate;

Preso atto che dalla data di entrata in vigore (02.05.2001) delle L.R. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;

Visto che con il frazionamento le aree hanno assunto la seguente identificazione catastale: fg. 23 mappali n. 420 e 421, per complessivi mq. 230.

Vista la delibera di Consiglio Comunale di Castelnuovo del Garda n. 118 del 22.12.2004, esecutiva, con cui si decideva di declassificare le porzioni di terreno equipollenti a porzioni di strada;

Visto il parere favorevole reso dall'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla declassificazione della sopradetta porzione di area equipollente a sedime stradale;

Preso atto che dette porzioni equipollenti a sedime stradale non hanno più le caratteristiche di pubblica viabilità e non corrispondono agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;

Ritenuto pertanto che nulla osta alla declassificazione delle porzioni di terreno equipollenti a sedime stradale;

decreta

Le porzioni di terreno equipollenti a sedime stradale in Comune di Castelnuovo del Garda, identificati al fg. 23 mappali n. 420, 421 sono declassificate ad area non più soggetta al pubblico transito e quindi trasferite al patrimonio disponibile del demanio comunale.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610, avrà effetto dall' inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Responsabile dell' area tecnica
Ing. Giovanni Spimpolo